

Ministero della Difesa

Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Ufficio Generale Coordinamento Tecnico

Posta elettronica certificata: commiservizi@postacert.difesa.it

Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it

Sito internet: www.commiservizi.difesa.it

Prot. N. 0016421

Roma, 17.06.2013

DIRETTIVA SULLE **PROCEDURE DI VERIFICA DI CONFORMITA'** **DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO**

Anno 2013

INDICE

Indice	pag. I
1. Premessa e fonti normative	pag. 1
2. Composizione degli organi di verifica	pag. 2
3. Contraddittorio con il contraente	pag. 3
4. Attività dell'organo di verifica	pag. 4
5. Operazioni preliminari	pag. 4
a. Identificazione della partita	pag. 4
b. Formazione della campionatura da sottoporre alla verifica di conformità	pag. 5
(1) Determinazione del numero dei campioni	pag. 5
(2) Formazione del "campione monte"	pag. 6
(3) Formazione di campionature e controcampionature	pag. 6
c. Isolamento della partita	pag. 8
6. Esame dei manufatti	pag. 9
a. Esame organolettico	pag. 9
b. Esame analitico e prestazionale	pag. 11
7. Operazioni conclusive	pag. 11
a. Esito della verifica di conformità	pag. 11
b. Certificazione dell'attività svolta	pag. 13
8. Intervento del contraente e successivo iter procedimentale	pag. 14
9. Determinazione di accettazione/rifiuto	pag. 15
10. Adempimenti finali	pag. 17
11. Operazioni connesse alla verifica dei materiali	pag. 18
a. Punzonatura/Bollatura dei materiali rifiutati	pag. 18
b. Supporto tecnico operativo alla commissione di verifica dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice.	pag. 19

ALLEGATI:

- A.** Piani di campionamento indicizzati da adottare nelle procedure di verifica/collaudo dei materiali di commissariato
- **annesso 1** Prospetto I - lettere codice per la numerosità del campione
 - **annesso 2** Prospetto II - piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale
- B.** Traccia per la stesura del verbale di verifica
- C.** Facsimile di determinazione di accettazione
- D.** Facsimile di determinazione di rifiuto
- E.** Facsimile di determinazione di accettazione con sconto

1. PREMESSA E FONTI NORMATIVE

Il D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 “Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, al Titolo IV Capo III “verifica di conformità e consegna dei beni”, ha ridefinito le procedure che prima erano regolamentate dal D.M. 200/2000.

Pertanto, al fine di recepire le novità procedurali apportate dal citato D.P.R., si è reso necessario emanare una nuova direttiva sulla verifica di conformità relativa alle forniture di materiali il cui approvvigionamento rientra nella competenza della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali. In particolare la presente direttiva:

- abroga e sostituisce la direttiva n. 3/6856 datata 12 ottobre 2011;
- garantisce una maggiore efficienza ed efficacia alle procedure di collaudo dei materiali di commissariato di competenza della Direzione Generale.

I criteri informativi contenuti nella precedente direttiva restano, comunque, confermati; in particolare:

- contraddittorio con il contraente, previsto in tutte le fasi dell'attività dell'organo di verifica;
- natura essenzialmente propositiva dell'attività dell'organo di verifica;
- determinazione definitiva di accettazione/rifiuto demandata ad un organo decidente diverso dall'organo di verifica.

Non mutano, inoltre, gli adempimenti essenziali ai quali è tenuto l'organo di verifica né le procedure che, attraverso varie fasi, conducono all'adozione di provvedimenti di carattere definitivo riguardo alle merci collaudate.

La presente direttiva, che abroga ogni altra disposizione in materia, disciplina compiutamente l'intero settore e trova applicazione a decorrere dal 6 luglio 2013, contestualmente all'entrata in vigore del precitato D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

A tutela degli interessi sia dell'Amministrazione della Difesa sia delle imprese accorrenti alle gare ed in ossequio al principio della trasparenza, la direttiva è visibile sul sito "internet" della Direzione Generale www.commiservizi.difesa.it.

2. COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI VERIFICA

Gli organi/commissioni di verifica vengono nominati con determinazione del Direttore Generale, di norma, successivamente alla comunicazione di registrazione del contratto; è compito del presidente fare in modo che la commissione si riunisca con **estrema sollecitudine**, dopo aver ricevuto il "nulla osta" alla verifica da parte della competente divisione della Direzione Generale.

Le commissioni sono costituite da un numero dispari di componenti - normalmente tre (presidente e due membri) - ed in casi particolari (importi elevati, materiali particolarmente complessi e sensibili) anche cinque.

Allo scopo di procedere alla nomina dell'organo di verifica dei beni, ogni anno ciascuna Forza Armata segnala alla Direzione Generale i nominativi di ufficiali dei corpi logistici (con particolare riguardo agli ufficiali del corpo di commissariato) e d'arma in possesso di adeguati requisiti di competenza e professionalità desunti dai *curricula* personali. I citati ufficiali, così segnalati, sono inseriti in appositi elenchi da cui attingere, di volta in volta, il personale con cui costituire le commissioni di verifica, con criteri di rotazione che assicurino uniformità e trasparenza nella distribuzione degli incarichi.

Delle predette commissioni deve far parte almeno un perito merceologo.

In rappresentanza dell'utenza, uno dei membri delle commissioni viene normalmente tratto – attingendo, con criteri casuali, preferibilmente dai reparti operativi delle Forze Armate – dagli ufficiali d'arma dell'Esercito e dei ruoli corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica.

Degli organi di verifica non possono far parte gli ufficiali che hanno diretto o sorvegliato l'esecuzione del contratto e gli ufficiali in ausiliaria o della riserva.

3. CONTRADDITTORIO CON IL CONTRAENTE

Uno degli elementi essenziali che caratterizza il procedimento di verifica di conformità è il contraddittorio con la ditta fornitrice (contraente), da attivare sin dall'inizio.

A tal fine, il presidente della commissione deve dare comunicazione scritta al contraente – anche a mezzo fax o posta elettronica certificata – del luogo e del giorno in cui è effettuata la verifica, con l'invito ad intervenire personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.

Le decisioni dell'organo di verifica devono essere prese tenendo conto delle osservazioni del contraente.

Il presidente dell'organo di verifica provvede ad inviare, nelle forme previste dall'art. 77 del codice dei contratti (D.Lgs.163/2006), il verbale definitivo di verifica di conformità (vds. para. 7.b.) al contraente che, debitamente invitato, non abbia presenziato al procedimento, ovvero che, pur essendo presente, non abbia firmato - per presa conoscenza - il citato verbale.

Qualora il contraente non concordi con le valutazioni e le proposte dell'organo di verifica, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui ha firmato il verbale di verifica o dalla data di ricezione della raccomandata di cui al precedente capoverso, può inviare allo stesso organo controdeduzioni e la documentazione ritenuta più opportuna.

La lettera di invito a presenziare alle operazioni di verifica deve far menzione di tale possibilità.

4. ATTIVITA' DELL'ORGANO DI VERIFICA

Gli **elementi di fatto** vengono accertati dagli organi di verifica mediante operazioni preliminari di identificazione della partita, di formazione della campionatura da collaudare e di isolamento della partita.

Successivamente, viene effettuato l'esame organolettico ed infine quello analitico e prestazionale.

Le attività sono verbalizzate in un apposito documento (verbale di verifica), **contenente la proposta di accettazione/rifiuto dell'organo di verifica.**

Tali operazioni vengono descritte nei paragrafi che seguono.

Si richiama la scrupolosa osservanza della tempistica relativa alle procedure per l'accertamento della conformità dei materiali oggetto del collaudo, così come disciplinate dal relativo contratto di fornitura e dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 che, ha modificato - per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In relazione a quanto specificato ne consegue che il ritardo nelle procedure di verifica dei materiali comporta, a carico dell'A.D., la decorrenza di interessi moratori, per i quali sono ravvisabili responsabilità per danno all'erario in capo ai componenti dell'organo di verifica.

5. OPERAZIONI PRELIMINARI

a. Identificazione della partita

La commissione di verifica deve, in dettaglio:

- individuare in modo inequivocabile e documentato la partita da collaudare, verificando che la stessa a termini contrattuali sia isolata in appositi spazi, **sigillata dall'ufficiale incaricato dell'accertamento**

dell'”approntamento per la verifica”, e sia disposta in modo da rendere possibili le operazioni previste (in particolare, la commissione deve accertare la possibilità di prelevare un campione da qualsiasi punto della partita);

- verificare l'effettiva tipologia, la quantità e la ripartizione in taglie (ove previsto) dei materiali consegnati, accertandone la corrispondenza rispetto a quanto previsto in contratto;
- esaminare la relazione di esecuzione contrattuale predisposta dall'ente esecutore che ha seguito le lavorazioni ed ha comunicato che la fornitura è pronta per la verifica di conformità;
- effettuare una prima valutazione generale circa i caratteri esteriori della fornitura quali l'aspetto, l'omogeneità, lo stato di conservazione.

b. Formazione della campionatura da sottoporre alla verifica di conformità

(1) Determinazione del numero dei campioni

La commissione individua automaticamente la numerosità del “campione monte”, in rapporto alla dimensione quantitativa complessiva della partita da sottoporre alla verifica, applicando i “livelli di collaudo” dei “piani di campionamento indicizzati” di cui alla normativa UNI ISO 2859. Le relative tabelle sono in **Allegato “A”**, unitamente ad una nota esplicativa.

Il “livello di collaudo”, che determina automaticamente anche la scala di accettabilità - rifiuto della partita (vds. para. 6.a.), viene stabilito nel contratto oppure nell'atto di nomina della commissione. Oltre ai “livelli di collaudo ordinari” (LCO), sono previsti “livelli di collaudo speciali” (LCS) che, a parità di quantitativo in collaudo, determinano un campione meno numeroso e il “livello di collaudo centesimale” (LCC), nel raro caso sia necessario esaminare la partita capo per capo.

(2) Formazione del “campione monte”

Se il contratto prevede la clausola della numerazione progressiva dei singoli articoli costituenti la fornitura, la commissione procede all'estrazione a sorte dei numeri per l'individuazione dei campioni da prelevare. Tale operazione può avvenire, oltre che con i metodi tradizionali, utilizzando un apposito programma informatico per la generazione di numeri casuali. Il relativo supporto informatico, scaricabile dal sito internet www.commiservizi.difesa.it, può anche essere richiesto all'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale.

Se il contratto non prevede la citata clausola, la commissione deve assicurare la rappresentatività della campionatura attraverso un prelevamento esteso e distribuito omogeneamente sull'intera partita, ottenuto con modalità che più si avvicinano all'estrazione a sorte. Tali modalità devono essere verbalizzate.

(3) Formazione di campionature e controcampionature

Qualora la commissione ritenga **assolutamente necessario ed indispensabile** procedere all'effettuazione di ulteriori prove analitiche, preleva dal “campione monte” un adeguato numero di campioni (e di controcampioni da consegnare alla ditta) da inviare alle analisi di laboratorio (vds. para. 6. b.).

In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data del ricevimento, da parte dell'organo di verifica, del referto delle analisi richieste.

In considerazione degli effetti prodotti sia a carico dell'impresa (che vedrà ulteriormente dilazionato il termine di riscossione del credito) sia verso le Forze Armate richiedenti (a causa dello slittamento temporale dell'entrata in ciclo logistico del materiale), la decisione di ripetere o di sottoporre ad ulteriori analisi i manufatti in collaudo

dovrà essere ampiamente motivata nel verbale di verifica e nella richiesta di analisi.

Il numero e la composizione dei campioni da inviare alle analisi deve essere sufficiente a garantire il regolare e funzionale espletamento di tutte le prove di laboratorio previste dalle specifiche tecniche.

Qualora dai prodotti finiti non sia possibile trarre provini di dimensioni sufficienti per l'esecuzione di tutti gli accertamenti tecnologici ed analitici richiesti, i citati provini dovranno essere tratti da campionamenti di materie prime, all'uopo prelevate dall'ente esecutore durante la fase produttiva in contraddittorio con la ditta (vds. para. 6.b.).

La campionatura selezionata per l'invio alle analisi deve essere sigillata a mezzo punzonatura con i contrassegni dell'ente per conto del quale si effettua la verifica di conformità, nonché munita di cartellino recante gli estremi del contratto di riferimento, il contenuto del campione e le sigle dei membri dell'organo di verifica.

La commissione, inoltre, deve prelevare dal "campione monte" un adeguato numero di campioni per costituire **due controcampionature**, da sigillare in appositi contenitori separati e "cartellinare" con apposizione di sigla da parte dei membri della commissione e del titolare o rappresentante legale della ditta, se presente alle operazioni di verifica di conformità.

Di tali controcampionature, una va messa a disposizione della ditta, ove ne faccia richiesta (in tal caso detta controcampionatura viene detratta dal quantitativo complessivo della partita), l'altra deve essere custodita, per eventuali successivi riscontri analitici che si rendessero necessari, a cura dell'ente esecutore.

In caso di giudizio conclusivo di accettazione della fornitura, tale controcampionatura resterà in carico al consegnatario del materiale dell'ente incaricato dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 12 mesi, salvo eventuali impugnazioni, decorrenti dalla comunicazione alla ditta esecutrice dell'esito del collaudo. Successivamente, dovrà essere immessa nell'ordinario flusso logistico di Forza Armata.

In caso di rifiuto della partita, la suddetta campionatura sarà restituita alla ditta con oneri e spese a suo carico.

Nel caso si renda necessario l'invio della campionatura alle analisi, l'operazione deve essere registrata nel verbale di verifica, ove, in particolare, devono essere individuati anche i laboratori esterni incaricati di effettuare specifiche analisi eventualmente non eseguibili all'interno dei laboratori dell'Amministrazione della Difesa, dando carico, comunque, all'ente esecutore dei successivi adempimenti inerenti alla formalizzazione delle richieste di che trattasi ed ai connessi oneri di spesa.

Ove la commissione non indichi, con adeguate motivazioni, soluzioni alternative, le analisi e prove prestazionali sono effettuate nel laboratorio dell'ente esecutore.

c. Isolamento della partita

Terminate le operazioni di campionamento, la commissione di verifica deve procedere:

- nel caso di verifica di conformità in fabbrica, a sigillare la partita con spago e cartellino identificativo della partita assicurato con punzonatura a piombo recante i sigilli dell'Amministrazione della Difesa; le operazioni di dissigillo dovranno avvenire alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione della Difesa e di un rappresentante della ditta;

- nel caso di verifica di conformità presso magazzini o infrastrutture militari, ad isolare la partita a mezzo di apposito nastro nonché con tabelle recanti i dati riconoscitivi della stessa (denominazione e tipo dei manufatti, quantitativo, estremi del contratto).

I capi oggetto di esame che non sono andati distrutti vengono reimmessi nella partita al termine dell'esame; dopo questa operazione l'organo di verifica provvede all'**isolamento definitivo** della partita nei modi sopraindicati.

6. ESAME DEI MANUFATTI

a. Esame organolettico

La commissione di verifica procede all'esame organolettico dei manufatti selezionati nel "campione monte", al fine di individuare quanti di questi presentano difetti.

In particolare, deve essere verificata la conformità del materiale in collaudo alle specifiche tecniche ed al campione ufficiale di riferimento.

Nei casi in cui la stazione appaltante abbia previsto l'obbligo da parte della ditta aggiudicataria di presentare dei "campioni di produzione", la commissione di verifica, nell'esaminare la fornitura, deve tenere conto di detta campionatura.

I campioni difettati vengono numerati e classificati come:

- campioni difettati del primo tipo: quelli che presentano difetti tali da pregiudicare sotto il profilo funzionale e/o estetico l'utilizzazione del capo;
- campioni difettati del secondo tipo: i restanti manufatti.

Il rinvenimento di campioni con difetti del primo tipo (anche di uno solo) rende inaccettabile la partita sottoposta a verifica.

Il rinvenimento di campioni con difetti del secondo tipo rende inaccettabile la partita sottoposta a verifica ove il numero superi il “livello di qualità accettabile” (LQA) determinato in base al “livello di collaudo” utilizzato (vds. sopra para. 5.b.(1)). I relativi numeri di accettazione e rifiuto sono riportati nelle tabelle di cui al citato **Allegato “A”**.

Nel caso che l’esame organolettico debba estendersi a tutta la partita sottoposta a verifica (“livello di collaudo centesimale”) ed il contratto non preveda procedure particolari di collaudo, i capi difettati del primo e secondo tipo sono restituiti alla ditta fornitrice.

Se il numero complessivo di questi supera la “tolleranza del ventesimo”, la partita non può essere accettata per insufficienza del quantitativo consegnato; in tal caso, in presenza di inderogabili ed urgenti esigenze di carattere logistico, il titolare della stazione appaltante – sentiti gli organi logistici di vertice – può, in via del tutto eccezionale, decidere altrimenti. Anche i campioni difettati del secondo tipo rinvenuti entro il numero di accettazione sono restituiti alla ditta e vanno in detrazione al quantitativo della fornitura.

Al termine dell’esame organolettico, se non sono pervenute le risultanze delle analisi eventualmente richieste, devono essere verbalizzate le operazioni effettuate e sospesa la verifica di conformità.

La commissione si riunisce nuovamente per le determinazioni conclusive non appena disponibili le risultanze di laboratorio.

L’effettuazione/ripetizione delle analisi che normalmente vengono esperite nel corso della vigilanza sulle lavorazioni, deve essere richiesta non appena ne venga riconosciuta la necessità.

b. Esame analitico e prestazionale

La commissione di verifica può richiedere analisi e prove di laboratorio ove le stesse non risultino dalla relazione di esecuzione contrattuale ovvero siano insoddisfacenti. In tale ipotesi, per le analisi da eseguirsi sulle materie prime e sui semilavorati la commissione utilizzerà la controcampionatura prelevata nel corso dei controlli di lavorazione.

La richiesta di analisi/prove di laboratorio, la cui effettuazione comporta spese aggiuntive e ritarda l'iter del procedimento, deve essere sempre adeguatamente motivata nel verbale di verifica.

Le analisi previste dalle specifiche tecniche sul prodotto finito debbono essere chieste non appena terminate le operazioni di campionatura.

In caso di mancata rispondenza delle analisi e delle prove di laboratorio agli "standard" delle specifiche tecniche, la partita sottoposta a verifica non può essere accettata.

7. OPERAZIONI CONCLUSIVE

a. Esito della verifica di conformità

Le risultanze degli esami organolettici e di laboratorio determinano la proposta della commissione di verifica che può essere:

- **di accettazione**, quando gli esami di laboratorio risultano a norma ed i capi difettati del secondo tipo sono inferiori al numero di rifiuto risultante dal "piano di campionamento indicizzato" applicato;
- **di rifiuto**, in caso contrario. In questa ipotesi la commissione di verifica deve specificare se le difformità poste a base della proposta di rifiuto non appaiono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti e se gli stessi possano essere immessi nel normale ciclo logistico.

Se vi è dissenso tra i componenti della commissione, le conclusioni sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare nel verbale di verifica. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti della verifica.

Il cosiddetto **giudizio di rivedibilità**, da adottare soltanto in casi eccezionali, non costituisce un vero e proprio giudizio, ma una sospensiva concessa dal medesimo organo di verifica quando i difetti riscontrati siano di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene. In tal caso l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine massimo di 30 giorni entro il quale l'esecutore deve provvedere all'eliminazione del difetto. Sarà la stessa commissione di verifica - dopo aver partecipato la decisione all'U.T.T. incaricato dell'esecuzione contrattuale ed alla competente divisione della Direzione Generale - a riunirsi nuovamente, allo scadere del termine concesso, per esaminare se i manufatti siano stati nel frattempo messi a norma dalla ditta fornitrice.

In tale ipotesi la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e confermato dalla commissione di verifica.

Qualora tali difetti risultino ineliminabili, l'organo di verifica determina, nel verbale definitivo, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore. La commissione di verifica nella quantificazione della somma può avvalersi del supporto della Sezione Analisi Costi dell'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico di questa Direzione Generale, in possesso di una procedura e di dati storici relativi alla quantificazione di difetti riscontrati in precedenti forniture.

L'esigenza di affidare tale operazione alla Sezione Analisi Costi scaturisce dalla necessità di garantire sia l'omogeneità di trattamento per le imprese sia la serenità di giudizio dell'organo di verifica che dovrà concentrare le proprie attività al controllo della partita in fornitura.

Il ricorso alla Sezione Analisi Costi sospende i termini per la verifica di conformità, che riprenderanno a decorrere dalla determinazione della somma da detrarre dal credito dell'esecutore.

b. Certificazione dell'attività svolta

Come già accennato nei paragrafi precedenti, tutte le operazioni eseguite dalla commissione debbono essere fatte constare in apposito verbale di verifica. Allo scopo di fornire adeguati elementi di valutazione all'organo decidente, tale verbalizzazione deve avere forma analitica.

Al termine dell'esame organolettico, ed in attesa delle risultanze analitiche eventualmente richieste, viene redatto un verbale provvisorio di verifica che descrive soltanto le attività svolte **senza conclusioni circa la proposta di accettazione o rifiuto.**

Una volta pervenuti i referti di laboratorio, viene redatto il verbale definitivo di verifica che reca **la proposta** della commissione. Il verbale provvisorio viene allegato a quello definitivo.

Costituiscono, altresì, allegati al verbale definitivo di verifica:

- la relazione di esecuzione contrattuale;
- i referti analitici;
- gli specchi riepilogativi dei controlli dimensionali;
- ogni altro documento (originale o copia) utilizzato dalla commissione per pervenire alla proposta.

A titolo indicativo, in **Allegato "B"**, viene riportata una traccia di verbale provvisorio di collaudo e di verbale definitivo di collaudo.

8. INTERVENTO DEL CONTRAENTE E SUCCESSIVO ITER PROCEDIMENTALE

Come si è visto nel precedente para. 3., il contraente può partecipare alle operazioni di verifica di conformità e la commissione deve tener conto delle sue osservazioni, che debbono essere opportunamente verbalizzate.

Il verbale definitivo di verifica deve essere firmato per conoscenza dal contraente.

Sui verbali di verifica di conformità dovrà essere apposta la marca da bollo di importo previsto dalla vigente normativa.

Trascorsi venti giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, ovvero trascorsi venti giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento (nel caso il contraente non abbia voluto sottoscrivere il verbale stesso o non abbia presenziato alle operazioni di verifica), se non pervengono controdeduzioni, il verbale definitivo di verifica e la relativa documentazione allegata vengono inviati, a cura del presidente della commissione, in due originali e due copie, all'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto della partita, indicato nel relativo contratto o in altro provvedimento del titolare della stazione appaltante.

Se, invece, l'esecutore presenta, entro i predetti termini, controdeduzioni e documentazione, la commissione è tenuta a prendere atto di tali documenti e ad esaminarli per esprimersi nuovamente **entro 10 giorni**, confermando o modificando le precedenti proposte e motivandone le ragioni.

Tutta la documentazione deve poi essere inviata all'organo decidente.

Il sopra citato periodo, essendo diretto a garantire il contraddittorio con la ditta esecutrice, non verrà computato nei termini previsti per la verifica dei materiali.

E' possibile che, in questa fase, il contraente chieda la "rivedibilità" della fornitura, in presenza di difetti lievi che, con idonee operazioni di rilavorazione e/o selezione possono essere eliminati.

Su tale richiesta si pronuncia la commissione e, se ricorrono i presupposti per sanare le difformità riscontrate, assegna al contraente un termine congruo non superiore ai 30 giorni entro cui comunicare il nuovo approntamento al collaudo; una volta che l'ente esecutore del contratto abbia accertato il regolare approntamento, la commissione si riunisce per portare a termine le operazioni di verifica di conformità.

In caso di accoglimento della richiesta di rivedibilità, il periodo intercorrente fra la sospensione della verifica ed il nuovo approntamento, deve essere computato ai fini del calcolo delle penalità per ritardato approntamento alla verifica. Tale condizione deve essere formalmente notificata al contraente.

9. DETERMINAZIONE DI ACCETTAZIONE/RIFIUTO

L'Ufficio Generale Coordinamento Tecnico (UGCT) è l'organo della stazione appaltante incaricato di istruire la pratica che:

- esamina i contenuti del verbale di verifica e delle controdeduzioni eventualmente profferte dall'esecutore, sulla base della documentazione inoltrata, senza procedere, di norma, ad esame di campionature e/o effettuazione di nuove analisi chimico-fisiche;
- provvede agli accertamenti più opportuni in caso di discordanza fra commissione e la ditta esecutrice su elementi di fatto;
- valuta la rilevanza sotto il profilo estetico e funzionale dei difetti eventualmente riscontrati, anche in ragione della loro incidenza

percentuale sull'intera fornitura;

- procede ad un raffronto con i precedenti "storici" comparabili con la verifica di conformità in esame, al fine di garantire omogeneità di comportamenti da parte dell'Amministrazione.

L'attività istruttoria si conclude con la redazione di una relazione sulle attività svolte dalla commissione, contenente motivate proposte di:

- accettazione;
- accettazione con sconto;
- rifiuto.

In casi eccezionali, può essere proposto di sospendere il giudizio e di richiedere alla commissione di verifica di espletare ulteriori attività (ad esempio, collaudo centesimale di una parte della fornitura).

L'accettazione con sconto ricorre quando le difformità della fornitura dai campioni ufficiali/di riferimento/di produzione e dalle specifiche tecniche non siano particolarmente gravi nè imputabili a mancanza di buona fede e professionalità della ditta esecutrice nel corso delle lavorazioni, o quando sussistano documentate urgenti esigenze logistiche.

Anche in tale ultimo caso, comunque, i difetti riscontrati non dovranno pregiudicare la funzionalità e l'estetica dei beni.

La quantificazione percentuale dello sconto dovrà, in ogni caso, tener conto sia della minore utilità e/o valore della fornitura sia del grado di diligenza dimostrato dalla ditta nel corso delle lavorazioni.

Il Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali adotta il provvedimento definitivo di sua competenza con apposita determinazione, di cui vengono forniti, a titolo di orientamento, negli **Allegati "C", "D" ed "E"** i facsimile per ciascuna delle ipotesi considerate.

In casi eccezionali, quando – a seguito di un provvedimento di rifiuto della fornitura – il contraente chieda alla stazione appaltante di ottenere la rivedibilità della partita (o di parte di essa), l'organo decidente può sospendere l'esecutività del provvedimento stesso e richiedere alla commissione di verifica di:

- valutare se sia tecnicamente possibile eliminare i difetti riscontrati, mediante operazioni di rilavorazione e/o selezione dei manufatti;
- assegnare alla ditta, ove ne sussistano le condizioni, un termine congruo entro cui comunicare il nuovo approntamento alla verifica (entro un termine non superiore al tempo eventualmente rimasto inutilizzato per la prima presentazione alle prove di verifica di conformità - approntamento al collaudo - maggiorato di un tempo non superiore alla metà del termine stesso previsto nel contratto);
- riunirsi, una volta acquisita la comunicazione inerente al regolare approntamento da parte della ditta, per procedere ad una nuova verifica di conformità.

Nella rivedibilità:

- il periodo intercorrente fra la data del provvedimento di rifiuto e quella del nuovo approntamento, deve essere computato ai fini del calcolo delle penalità per ritardato approntamento alle prove di verifica di conformità;
- la decorrenza del termine per la verifica di conformità è sospeso fino alla data del nuovo approntamento della merce, comunicato dalla ditta e confermato dalla commissione di verifica.

10. ADEMPIMENTI FINALI

La determinazione di accettazione, accettazione con sconto o di rifiuto del Direttore Generale della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi

Generali, viene formalmente comunicata alla ditta esecutrice a cura del Capo Ufficio Generale Coordinamento Tecnico, incaricato dell'istruzione della pratica.

Nella comunicazione deve essere precisato che tale atto – definitivo per l'Amministrazione – può essere impugnato presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

L'organo incaricato dell'istruzione della pratica invia, altresì, tutto il carteggio all'ente esecutore del contratto, che provvederà ai successivi adempimenti conseguenti all'accettazione od al rifiuto della fornitura.

11. OPERAZIONI CONNESSE ALLA VERIFICA DEI MATERIALI

a. Punzonatura/Bollatura dei materiali rifiutati

In caso di rifiuto definitivo, con determina della stazione appaltante può essere disposta la punzonatura/bollatura, dei materiali in provvista al fine di impedirne la ripresentazione in occasioni e tempi successivi.

L'applicazione di punzonature/bolli deve avvenire a cura e spese della ditta fornitrice, sotto la stretta sorveglianza dell'ente responsabile dell'esecuzione contrattuale ed in modo che l'impronta resti chiara e duratura, senza inficiare l'estetica dei manufatti. Il contratto di fornitura deve prevedere tale onere.

Nei casi in cui la particolare natura dei materiali può comportare danni irreversibili al manufatto, la predetta procedura non deve avere luogo.

Qualora la verifica si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione di comunicazione di rifiuto definitivo. Trascorso tale termine l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimozione e all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese della ditta esecutrice, oppure alla vendita, per conto, a rischio e spese della ditta.

b. Supporto tecnico-operativo alla commissione di verifica dell'ente esecutore del contratto e della ditta fornitrice

Fermo restando che la commissione è responsabile unica delle operazioni di verifica, l'ente esecutore del contratto deve fornire tutta l'assistenza tecnica e logistica richiesta dal presidente della commissione.

In particolare, deve essere messa a disposizione dell'organo di verifica con ogni immediatezza la **relazione di esecuzione contrattuale**, nonché tutta la documentazione inerente alla fornitura che la commissione stessa ritiene di dover consultare.

Nell'ipotesi **eccezionale** in cui, alla data dell'approntamento della merce, non risulti ancora concluso il quadro analitico prestazionale prescritto nelle specifiche tecniche di riferimento e, pertanto, la relazione di esecuzione contrattuale inviata è incompleta, l'ente esecutore, non appena in possesso dei referti mancanti, provvederà ad inviarli **tempestivamente** al sopra citato organo di verifica e, per conoscenza, all'autorità responsabile del procedimento. In questo caso il termine stabilito nel contratto per le operazioni di verifica di conformità non decorrerà dalla data di approntamento della merce comunicata dalla ditta (e confermato dal sopralluogo di verifica effettuato dall'ente esecutore), ma dal ricevimento dell'ultimo referto analitico.

Inoltre, l'ente esecutore deve mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione di analisi di laboratorio e prove prestazionali eventualmente richieste dalla commissione, garantendo all'uopo il supporto tecnico da parte di personale specializzato e la piena efficienza e funzionalità dei macchinari impiegati.

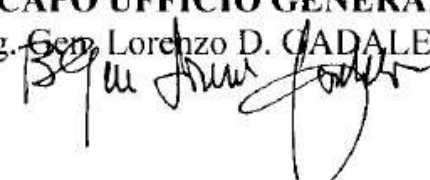
Tuttavia, l'organo di verifica non è obbligato a servirsi del laboratorio dell'ente esecutore e potrà avanzare motivata richiesta alla stazione appaltante di avvalersi di laboratori esterni qualificati, certificati e di

assoluta affidabilità. I motivi della richiesta dovranno risultare anche nel verbale definitivo di verifica di conformità.

Se le operazioni di verifica di conformità avvengono presso l'ente esecutore, questo deve, altresì, assicurare il supporto di segreteria e mettere a disposizione della commissione il personale e le attrezzature necessari all'identificazione della partita ed alla successiva movimentazione dei prodotti per la selezione ed il prelevamento dei campioni.

Se le operazioni di verifica di conformità avvengono in fabbrica (in tali casi il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta di fornire l'assistenza tecnica e funzionale alla commissione, ivi compreso il supporto di segreteria), l'ente esecutore deve fornire l'assistenza autorizzata dalla stazione appaltante su motivata richiesta della commissione.

Roma, 17/06/2013

IL CAPO UFFICIO GENERALE
Brig. Gen. Lorenzo D. GADALETA


**Allegati alla direttiva n. 0016421
in data 17.06.2013**

PIANI DI CAMPIONAMENTO INDICIZZATI DA ADOTTARE NELLE PROCEDURE DI COLLAUDO/VERIFICA DEI MATERIALI DI COMMISSARIATO

1. Il "Piano di campionamento indicizzato" previsto dalla norma UNI ISO 2859, è uno strumento tecnico, basato su parametri statistici, volto a supportare la Commissione di Collaudo nella attività di verifica e valutazione della qualità dei prodotti esaminati.

Attraverso tale strumento vengono, più in particolare, definite:

- a. l'entità del campione da estrarre dalla partita (o lotto);
- b. il "Livello di Qualità Accettabile" previsto in contratto;
- c. le condizioni di accettazione e di rifiuto della partita (o lotto) specificamente riferite all'esame organolettico.

Per la determinazione quantitativa del campione da estrarre, il "piano di campionamento" si avvale di appositi "prospetti" (annessi I e 2) previsti dalla richiamata norma UNI ISO 2859.

Detti prospetti, opportunamente modificati ed integrati per le specifiche esigenze procedurali connesse con il collaudo dei materiali di commissariato, sono composti dai seguenti parametri:

Prospetto I

- S-n
- 1-11-111
- C
- A,B,...

(annesso I)

livelli di collaudo speciali, da 1 a 4;
livelli di collaudo ordinari, da I a 3;
livello di collaudo centesimale;
- lettere codice per la numerosità del campione.

Prospetto II-A (annesso 2)

- N = numerosità del lotto;
- n = numerosità del campione;
- LQA = livello di qualità accettabile;
- Na = numero di accettazione;
- Nr = numero di rifiuto.

2. L'utilizzo "congiunto" dei suddetti parametri, consentirà di valutare, attraverso una procedura rigorosamente "codificata", la qualità ed accettabilità dei prodotti sottoposti a collaudo.

A chiarimento dell'utilizzo dei predetti "prospetti", si specifica quanto di seguito.

Un "piano di campionamento" viene innanzitutto "impostato" fissando, in sede di predisposizione degli atti connessi con la "deliberazione a contrattare", il "**livello di collaudo**" di riferimento. A seconda della tipologia di materiale in provvista e delle sottese finalità di impiego, verrà fissato, a giudizio della Amministrazione appaltante, un livello di collaudo più o meno elevato al quale corrisponderà la conseguente attività di controllo e verifica tecnica.

Più in particolare, nel "Prospetto I" della citata norma UNI 150 2859 (annesso 1) sono individuati **tre livelli di collaudo "ordinario", quattro livelli di collaudo "speciali" e un livello di collaudo "centesimale"**.

I livelli di collaudo ordinari adottabili sono: "I", "II", "III". Essi determinano una scala di "accettabilità/rifiuto" man mano più selettiva (dal I al III) e vengono scelti in relazione alla natura e destinazione della fornitura.

I livelli di collaudo speciali (da 1 a 4) permettono di modulare le operazioni di campionamento alle peculiari esigenze di collaudo legate alla natura e finalità di impiego del materiale in esame. Più in particolare i suddetti livelli vengono adottati per il collaudo di materiali di scarsa rilevanza operativa (e, pertanto, non "critici" sui piani funzionale ed estetico) e limitato valore intrinseco (es:

slips maglie intime, accappatoi, ciabatte da bagno, fazzolettini di carta, ecc.) prevedendo, in tali casi, una numerosità del campione ridotta rispetto a quella ordinaria.

Il livello di collaudo "centesimale" viene adottato quando la particolare "sensibilità" dei materiali in collaudo, in termini di funzionalità tecnico-operativa e di impiego (es. tende modulari, shelters, ecc) renda necessario il controllo dell'intera partita. La previsione del livello di collaudo "centesimale" deve essere prevista nel contratto o nell'atto di nomina della Commissione, previa valutazione "mirata" da effettuarsi caso per caso.

Il livello di collaudo adottato determina automaticamente il numero dei "campioni" da prelevare, in rapporto alla dimensione dell'intero lotto da collaudare.

Altro parametro essenziale (accanto al richiamato "livello di collaudo"), per l'impostazione e l'impiego del piano di campionamento indicizzato, è rappresentato dal **“Livello di Qualità Accettabile (L.Q.A.)”**. Tale parametro, anch'esso fissato in sede di "deliberazione a contrattare", determina il livello di tolleranza che l'Amministrazione Difesa intende adottare in ordine alla valutazione tecnico - qualitativa della partita in collaudo.

Più in dettaglio, fermo restando quanto stabilito al para. 5 della direttiva, con l'individuazione del "L.Q.A." - a sua volta correlato con un "livello di collaudo" prefissato - si stabilisce quale è il numero massimo dei campioni difettosi consentiti ai fini della accettazione della partita e, conseguentemente, il numero minimo dei campioni difettosi che determina il rifiuto della partita stessa.

Il "Livello di Qualità Accettabile" si riferisce solamente ai difetti rilevabili in sede di esame organolettico, atteso che eventuali difetti riscontrati analiticamente (in esito cioè agli accertamenti chimico-fisici di laboratorio), se gravi, inficiano l'intera partita in collaudo.

3. Si riporta di seguito, a chiarimento del metodo, un esempio pratico di collaudo con l'impiego della summenzionata procedura.

Esempio:

a) **Partita da collaudare: n. 7.000 manufatti.**

b) In sede di "deliberazione a contrattare" sono stati fissati i seguenti parametri:

LQA = **"0,65"**;

livello di controllo ordinario = **"II"**.

c) per definire il numero dei campioni da esaminare e da prelevare dal lotto in esame, viene individuato, in via preliminare, il "codice" di riferimento del Prospetto I" (allegato 1), corrispondente alla numerosità del lotto (7.000 maglioni), compresa, nella fattispecie, tra 3.201 a 10.000. Il codice, in questo caso, è rappresentato dalla lettera "L".

d) Nel Prospetto II-A - "Piani di campionamento semplice per il collaudo ordinario" (allegato 2), in corrispondenza della lettera "L" sopra individuata, si rileva il numero dei campioni da prelevare dalla partita: n. 200.

In corrispondenza della colonna inerente il "L.Q.A. è 0,65" (valore fissato nella "deliberazione a contrattare"), si individuano altresì:

-il Numero di Accettazione (Na): 3;

-il Numero di rifiuto (Nr): 4.

Quindi, su n. 200 campioni da esaminare per il controllo organolettico, il lotto sarà accettato se il numero di quelli difettosi sarà uguale o inferiore a 3; per contro, sarà rifiutato se il numero stesso sarà uguale o superiore a 4.

Ai fini del suddetto computo quantitativo, dovranno essere presi in considerazione solo i **difetti di lieve entità**, atteso che eventuali difformità gravi (accertate in via organolettica e/o analitica) e cioè tali da inficiare la funzionalità e l'estetica dei manufatti comporteranno il rifiuto dell'intera partita in collaudo (para. 5 della direttiva).

Prospetto I – lettere codice per la numerosità del campione

Numerosità del lotto o del “batch”				Livelli di collaudo speciali				Livelli di collaudo ordinari			Livello di collaudo centesimale
				S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III	C (*)
da	2	a	8	A	A	A	A	A	A	B	Z
da	9	a	15	A	A	A	A	A	B	C	Z
da	16	a	25	A	A	B	B	B	C	D	Z
da	26	a	50	A	B	B	C	C	D	E	Z
da	51	a	90	B	B	C	C	C	E	F	Z
da	91	a	150	B	B	C	D	D	F	G	Z
da	151	a	280	B	C	D	E	E	G	H	Z
da	281	a	500	B	C	D	E	F	H	J	Z
da	501	a	1.200	C	C	E	F	G	J	K	Z
da	1.201	a	3.200	C	D	E	G	H	K	L	Z
da	3.201	a	10.000	C	D	F	G	J	L	M	Z
da	10.001	a	35.000	C	D	F	H	K	M	N	Z
da	35.001	a	150.000	D	E	G	J	L	N	P	Z
da	150.001	a	500.000	D	E	G	J	M	P	Q	Z
da	500.001	e	oltre	D	E	H	K	N	Q	R	Z

(*) alla lettera di codice "Z" corrisponde una numerosità del campione pari all'intera partita in collaudo.

Prospetto II – Piani di campionamento per il collaudo ordinario e speciale (Prospetto generale).

Lettera codice per la numerosità del Campione	Numerosità Campione	Livelli di qualità accettabile (collaudo ordinario)																									
		0,010	0,015	0,025	0,040	0,065	0,10	0,15	0,25	0,40	0,65	1,0	1,5	2,5	4,0	6,5	10	15	25	40	65	100	150	250	400	650	1.000
		Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr	Na Nr
A B C	2 3 5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
D E F	8 13 20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
G H J	32 50 80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
K L M	125 200 315	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
N P Q	500 800 1.250	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
R	2.000	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

↓ = Usare il primo piano di campionamento sotto la freccia. Se la numerosità del campione uguaglia o supera quella del lotto o del "batch", collaudare al 100%.

↑ = Usare il primo piano di campionamento sopra la freccia.

Na = Numero di accettazione
Nr = Numero di rifiuto

TRACCIA PER LA STESURA DEL VERBALE DI VERIFICA

VERBALE PROVVISORIO

1.	NUMERO DEL VERBALE (a cura dell'Ente esecutore)	
2.	DECRETO DI NOMINA (numero e data)	
3.	COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VERIFICA (grado, cognome e nome, Ente di appartenenza)	
4.	ESTREMI DEL CONTRATTO (numero, data, Ditta fornitrice, oggetto della fornitura)	
5.	MATERIALE DA VERIFICARE (quantità, eventuale ripartizione in taglie, prezzo unitario, numero del lotto etc.)	
6.	PRECEDENTI (controlli di lavorazione, analisi di laboratorio, lotti già collaudati, etc.)	
7.	VARIE (p. es., in caso di collaudo in sede, indicare le date di introduzione)	
8.	DATA E LUOGO	
9.	INDIVIDUAZIONE DELLA PARTITA (quantità, eventuale ripartizione in taglie e tipologia dei materiali, sistemazione, stato di conservazione, etc.)	
10.	CAMPIONATURA (modalità di prelevamento e numerosità del campione, sulla base dei piani di campionamento indicizzati)	
11.	ISOLAMENTO DELLA PARTITA (modalità e caratteristiche)	

12.	VARIE	
13.	ESAME ORGANOLETTICO (comprende anche la verifica dei dati dimensionali; indica con precisione, eventualmente su base percentuale, la presenza di eventuali difetti)	
14.	CAMPIONATURA PER ANALISI (numero dei campioni, quantità e tipo dei materiali per ogni singolo campione, destinatari, modalità di identificazione, etc.)	
15.	INDICATORI NUMERICI (campioni distrutti, impiegati per analisi, accantonati. Quantitativo definitivo del materiale collaudato)	
16.	VARIE (indicazione dei laboratori di analisi, dell'Ente dal quale vengono custodite le controcampionature, elenco degli allegati, etc.)	
17.	PROPOSTA (nel caso non si attenda il risultato di esame analitici)	

VERBALE DEFINITIVO

(da compilare ad avvenuta acquisizione dei risultati di esami analitici)

1.	NUMERO DEL VERBALE (a cura dell'Ente esecutore)	
2.	DECRETO DI NOMINA (numero e data)	
3.	COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VERIFICA (grado, cognome e nome, Ente di appartenenza)	
4.	ESTREMI DEL CONTRATTO (numero, data, Ditta fornitrice, oggetto della fornitura)	
5.	MATERIALE DA VERIFICARE (quantità, eventuale ripartizione in taglie, prezzo unitario, numero del lotto etc.)	
6.	PRECEDENTI (estremi del verbale provvisorio)	
7.	VARIE	
8.	DATA E LUOGO	
9.	ESITO DELLE ANALISI (estremi del documento e giudizio conclusivo)	
10.	VARIE	
11.	PROPOSTA	

IPOTESI ACCETTAZIONE

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

- VISTO il contratto n. ____ in data _____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del _____ con il quale la ditta _____ si è impegnata a fornire una partita costituita da _____;
- VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del _____ composta da:
- (Presidente);
 - (Componente);
 - (Componente);
- VISTO il verbale n. ____ del _____ con il quale l'U.T.T. di _____ ha accertato l'approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;
- VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTO il verbale di verifica di conformità redatto in data _____ con il quale viene proposta l'accettazione della fornitura;
- CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione il materiale oggetto di verifica risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali;
- RITENUTO pertanto che gli stessi materiali possono essere immessi nel ciclo logistico;
- VISTO l'appunto dell'U.G.C.T. datato _____ con cui si propone l'accettazione della fornitura,

DELIBERO

l'accettazione della fornitura costituita da _____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento _____ in esecuzione del contratto n. ____ datato _____.

f.to l'organo decidente

IPOTESI RIFIUTO

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

- VISTO il contratto n. ____ in data ____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del ____ con il quale la ditta ____ si è impegnata a fornire una partita costituita da ____;
- VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del ____ composta da:
- (Presidente);
 - (Componente);
 - (Componente);
- VISTO il verbale n. ____ del ____ con il quale l'U.T.T. di ____ ha accertato l'approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;
- VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
- VISTO il verbale di verifica di conformità redatto in data ____ con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura;
- VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data ____;
- VISTO il successivo verbale redatto in data ____ dal predetto Organo di verifica, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura;
- CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione il materiale oggetto di verifica non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:
- ;
 - ;
 - ;
- RITENUTO che tali difetti appaiono essere pregiudizievoli per la funzionalità e l'estetica dei materiali e che, pertanto, gli stessi non possono essere immessi nel ciclo logistico;
- VISTO l'appunto dell'U.G.C.T. datato ____ con cui si propone il rifiuto della fornitura,

DELIBERO

il rifiuto della fornitura costituita da ____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento ____ in esecuzione del contratto n. ____ datato ____.

f.to l'organo decidente

IPOTESI ACCETTAZIONE CON SCONTO

(DENOMINAZIONE DELL'ENTE)

DETERMINAZIONE nr.....

(località e data)

VISTO il contratto n. ____ in data _____ approvato con Decreto dirigenziale n. ____ del _____ con il quale la ditta _____ si è impegnata a fornire una partita costituita da _____;

VISTA la nomina della Commissione di verifica di cui alla Determinazione n. ____ del _____ composta da:

- (Presidente);
- (Componente);
- (Componente);

VISTO il verbale n. ____ del _____ con il quale l'U.T.T. di _____ ha accertato l'approntamento per la verifica di conformità dei materiali in fornitura;

VISTO il D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

VISTO il verbale di verifica redatto in data _____ con il quale viene proposto il rifiuto della fornitura;

VISTE le controdeduzioni e le documentazioni fornite dalla predetta Ditta/Raggruppamento in data _____;

VISTO il successivo verbale redatto in data _____ dal predetto Organo di verifica, con il quale viene confermata la proposta di rifiuto della fornitura;

CONSIDERATO che dalla sopraindicata documentazione il materiale oggetto di verifica non risulta essere rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali per i seguenti motivi:

- ;
- ;
- ;

CONSIDERATO che, in base all'istruttoria di competenza della 2^a Sezione dell'U.G.C.T., in esito all'esame della documentazione prodotta sia dall'Ente esecutore sia dalla Commissione di verifica e delle controdeduzioni della Ditta, è stato valutato che le difformità poste a base della proposta di rifiuto della Commissione non appaiono pregiudizievoli della funzionalità e dell'estetica dei manufatti sottoposti al collaudo e pertanto gli stessi possono essere accettati con uno sconto del _____%, da applicare sull'importo contrattuale che verrà liquidato;

VISTO l'appunto dell'U.G.C.T. datato _____ con cui si propone l'accettazione della fornitura con lo sconto suindicato,

DELIBERO

l'accettazione con lo sconto del _____% della fornitura costituita da _____ e presentata per la verifica di conformità dalla Ditta/Raggruppamento _____ in esecuzione del contratto n. _____ datato _____.

f.to l'organo decidente